



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 19 del 23/01/2026

**Oggetto: Atto di citazione in giudizio innanzi al Tribunale dell'Impresa di Gand,
divisione di Kortrijk, sito in Belgio. Costituzione in giudizio.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Unico Affari Legali, Sinistri e Assicurazioni il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“PREMESSO che:

- presso il Tribunale dell' Impresa di Gand, divisione di Kortrijk, sito in Belgio è pendente un giudizio tra una Società di macellazione italiana e una Azienda belga, unitamente alla sua Compagnia di Assicurazioni, funzionale all'accertamento del diritto delle medesime a vedersi riconosciuto il risarcimento degli ingenti danni che affermano di aver patito in conseguenza dell' ordine di ritirare e distruggere dal commercio un ragguardevole quantitativo di carne al fine di prevenire la diffusione della peste suina;
- la Società di macellazione citata ha notificato all'Azienda USL di Modena, la richiesta di intervento coatto nel predetto giudizio allo scopo di vedersi sollevata dall'obbligo di risarcire il danno eventualmente accertato, stimabile allo stato in circa Euro 520.000,00 oltre ulteriori ingenti danni non ancora quantificati e in corso di accertamento per spese di ritiro e distruzione della carne ceduta a ventidue clienti dell'attore principale, in ragione di una asserita responsabilità dell'Azienda USL di Modena in occasione dei controlli esperiti sui suini transitati dal macello ricorrente, ispezioni condotte dai pubblici Veterinari in servizio presso l'Azienda USL medesima;

VISTA e richiamata la relazione tecnica del 13/01/2026 fornita dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, in esito alla quale emerge che l'ordine di distruzione della carne diramato dalle Autorità Sanitarie Italiane rappresentava l'attuazione di un obbligo proveniente dal Ministero della Sanità - nota del 13/09/2024 - in conseguenza del successivo accertamento di un caso di un animale affetto da peste suina negli allevamenti di provenienza degli animali già transitati dal macello ricorrente;

DATO ATTO che la distruzione della carne già commercializzata si è resa necessaria a causa delle indicazioni sanitarie racchiuse nelle predette disposizioni, in forza delle quali le carni e i prodotti derivanti dalla macellazione di partite di animali di un allevamento sede di un focolaio di peste suina dovevano essere rintracciati e ritirati, con decorrenza retroattiva di 15 giorni rispetto alla data del riscontro della positività di un caso di peste suina – nel caso di specie 09/09/2024 - tempistica ritenuta compatibile con il periodo massimo di incubazione della malattia;

DATO ATTO altresì che la procedura sottesa alla citazione in giudizio radicata in Belgio presenta dei risvolti internazionali che necessitano l'assolvimento di competenze processuali e di diritto sostanziale da parte sia di un legale italiano che di un legale belga, come emerge dallo scambio di corrispondenza agli atti;

RILEVATO che la Compagnia di Assicurazione titolare di polizza R.C. patrimoniale ha comunicato il rifiuto della copertura stante il disposto dell'art. 26 della polizza stessa, il quale prevede che sono esclusi dall'Assicurazione i danni materiali da intendersi come la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali;

CONSIDERATA la necessità di costituire l'Azienda USL nel suddetto giudizio a suffragio della legittimità del proprio operato e allo scopo di scongiurare il rischio di vedersi notificare una sentenza di condanna agli ingenti danni che i ricorrenti affermano di aver

patito;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla individuazione di un legale esterno, attesa l'accertata esclusione della garanzia patrimoniale e di conseguenza della tutela legale;

DATO ATTO che dai contatti intercorsi con diversi legali esterni inseriti nell'Elenco dei fiduciari, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 371 del 21/11/2024, non è emerso alcun professionista idoneo a rappresentare l'Azienda, in considerazione della eccezionalità del procedimento radicato in un paese estero che richiede approfondite conoscenze del diritto internazionale;

DATO ATTO che le predette caratteristiche non sono riscontrabili nell'Avvocatura interna;

CONSIDERATO che dopo approfondite ricerche l'Azienda USL si è rivolta allo Studio legale Tullio & partner, rappresentato dal Prof. Avv. Antonio Tullio del Foro di Modena, ordinario di diritto privato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed esperto conoscitore, tra gli altri, del diritto internazionale come emerge dal profilo professionale;

DATO ATTO che il summenzionato professionista ha previsto per l'opera che andrà a prestare nella causa in oggetto pendente presso il competente Tribunale dell'Impresa di Gand, divisione di Kortrijk, l'importo complessivo di Euro 25.000,00 per l'assistenza relativa all'intero giudizio di primo grado oltre a IVA, CPA e spese generali, spese attualmente non prevedibili di trasferta, vitto e alloggio e traduzione in fiammingo degli atti di causa;

ATTESO altresì che il predetto preventivo appare in linea con i valori medi delle tariffe forensi riferite ai parametri del valore della causa di cui al DM 55/2014 e s.m.i.;

CONSIDERATO altresì che il Prof. Avv. Antonio Tullio deve necessariamente avvalersi, in virtù delle disposizioni processuali vigenti in Belgio, di un legale belga che rappresenti l'Azienda nelle udienze che si terranno davanti al Tribunale di Gand;

DATO ATTO che la ripartizione delle competenze tra i due legali, in virtù della particolarità del procedimento radicato in Belgio con risvolti internazionali è suffragata dallo scambio di comunicazioni agli atti del Servizio;

ATTESO che il legale belga è stato individuato dall'Azienda USL di Modena, unitamente al Prof. Avv. Antonio Tullio, nell'Avv. Anna Gibello, Presidente dell'Associazione Internazionale Giuristi della Lingua Italiana ed esperta, tra gli altri, nel settore alimentare;

DATO ATTO che la predetta professionista ha proposto un onorario variabile da Euro 7.000,00 a Euro 9.870,00 a cui aggiungere l'11% di spese forfettarie, oltre eventuali oneri ove dovuti, e traduzione degli atti di causa, che sarà definito in conseguenza delle ore effettivamente espletate secondo il tariffario orario in uso presso il Tribunale belga, preventivo che risulta appropriato attesa la riduzione proposta della tariffa oraria da Euro 320,00 a Euro 235,00;

RITENUTO pertanto opportuno costituire l'Azienda USL di Modena nella causa sopra descritta conferendo l'incarico ai professionisti Prof. Avv. Antonio Tullio del Foro di Modena ed Avv. Anna Gibello;

DATO ATTO che quale responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è stata individuata la Dott.ssa Lia Tassi, Direttore del Servizio Unico Affari Generali e Legali”;

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;"
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e della Direttrice Sanitaria,
ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di costituire l'Azienda USL di Modena nella causa promossa da una Società di macellazione innanzi al Tribunale dell'Impresa di Gand, divisione di Kortrijk, in Belgio conferendo l'incarico al Prof. Avv. Antonio Tullio del Foro di Modena;
- b) di incaricare per gli adempimenti di studio della controversia secondo il diritto belga, scambio degli atti processuali e di rappresentanza e giudizio innanzi al Tribunale belga, l'Avv. Anna Gibello;
- c) di prevedere a favore del Prof. Avv. Antonio Tullio l'importo complessivo di Euro 25.000,00 oltre a IVA, CPA e spese generali, spese attualmente non prevedibili di trasferta, vitto e alloggio, e traduzione degli atti di causa;
- d) di prevedere a favore dell'Avv. Anna Gibello, per le ragioni esposte in premessa, l'importo orientativo di Euro 9.870,00, a cui aggiungere l'11% di spese forfettarie, oltre eventuali oneri ove dovuti, e traduzione degli atti di causa, che sarà definito in base alle ore effettivamente dedicate alla causa;
- e) di delegare al Direttore del Servizio Unico Affari Generali e Legali la futura liquidazione dei compensi dovuti;
- f) di contabilizzare il costo dell'opera defensionale che andranno a prestare entrambi i legali sul conto economico GAAC n. 1450700102 "Altre spese processuali" del bilancio dell'esercizio 2026;
- g) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è la Dott.ssa Lia Tassi, Direttore del Servizio Unico Affari Generali e Legali;
- h) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
- i) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge n. 412/91 e s.m.i.;
- j) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Luca Petraglia
(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria
Romana Bacchi
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Mattia Altini
(firmato digitalmente)